DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1983

relativa all'avvio nell'isola di Lesbo, nomo di Lesbo, Grecia, di un'azione pilota preliminare all'applicazione dei programmi mediterranei integrati

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(84/73/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che è prevista l'istituzione di programmi mediterranei integrati;

considerando che è necessario avviare azioni pilota per sperimentare i metodi d'applicazione dei programmi mediterranei integrati al fine di accertarsi che tali programmi, una volta approvati, possano essere realizzati il più rapidamente possibile;

considerando che le azioni pilota sono costituite da una serie coerente di interventi compatibili tra loro e con i programmi di sviluppo regionale; che tali azioni pilota hanno meriti specifici dal punto di vista delle politiche comunitarie;

considerando che le singole azioni pilota hanno portata inferiore rispetto ai piani operativi previsti nel contesto dei programmi mediterranei integrati;

considerando che l'azione pilota in oggetto riguarda un'area che presenta problemi di sviluppo analoghi a quelli che i programmi mediterranei integrati mirano a risolvere;

considerando che, per assicurarne l'efficacia, l'azione pilota in questione sarà condotta per fasi successive, con l'accordo delle autorità nazionali dello Stato membro interessato ed in stretta cooperazione con le autorità regionali e locali competenti;

considerando che, nell'erogare il suo contributo, la Comunità dovrà tener conto dell'esperienza acquisita nelle fasi precedenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'isola di Lesbo, nomo di Lesbo, Grecia, è istituita un'azione pilota preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati. I dettagli di tale azione pilota figurano nell'allegato 1.

Articolo 2

La realizzazione dell'azione pilota è esaminata periodicamente dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro interessato al fine di decidere se ed in che misura l'allegato 1 dovrà essere modificato.

Articolo 3

L'azione pilota è realizzata mediante decisioni specifiche della Commissione riguardanti i singoli interventi di cui essa si compone. Tali decisioni stabiliscono il contenuto degli interventi, il contributo della Comunità e le condizioni di realizzazione. Nell'allegato 2 sono illustrate le condizioni generali da soddisfare per consentire l'adozione delle singole decisioni.

Articolo 4

Entro tre mesi dal completamento degli interventi che fanno parte dell'azione pilota, lo Stato membro interessato invia alla Commissione cinque copie di una relazione sui risultati dell'azione pilota utili ai fini dell'applicazione dei programmi mediterranei integrati.

Articolo 5

Il contributo deciso dalla Commissione in favore dell'azione pilota non impegna la Comunità per la scelta definitiva delle zone oggetto dei programmi mediterranei integrati.

Articolo 6

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1983.

Per la Commissione

Lorenzo NATALI

Vicepresidente

ALLEGATO 1

AZIONE PILOTA PREPARATORIA IN UNA ZONA RURALE DELL'ISOLA DI LESBO

1. TITOLO

Azione pilota in una zona rurale nell'isola di Lesbo, preparatoria all'applicazione dei programmi mediterranei integrati.

2. OBIETTIVI GENERALI

L'azione pilota ha i seguenti obiettivi:

— miglioramento delle condizioni della produzione agricola che dipende quasi esclusivamente dalla coltura dell'olivo e dall'allevamento di ovini e caprini, nonché protezione della ricchezza forestale dell'isola;

— aiuto al settore della pesca per valorizzare le risorse della pesca della regione;

— sviluppo del settore industriale e dei servizi e, principalmente, delle piccole e medie imprese, delle industrie agro-alimentari, dell'artigianato e del turismo;

— sviluppo delle infrastrutture generali, soprattutto per quanto riguarda le comunicazioni.

Viene proposto un ampio ventaglio di interventi in modo da permettere di verificarne la scelta ed il coordinamento, nonché la capacità delle autorità nazionali e locali nella loro applicazione.

3. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA ZONA

L'isola di Lesbo appartiene al nomo di Lesbo.

Il nomo di Lesbo comprende le isole di Lesbo, Limno e Sant'Efstrazio. La sua superficie è di 2 154 km² e la popolazione ammonta a 104 620 abitanti (1981). Dal 1975 al 1981 la popolazione è aumentata dell'8,9 %, ma la densità rimane bassa (49 abitanti per km²).

La composizione del territorio è la seguente: 15,1 % di zone montagnose, 38,1 % di zone collinose e 46,8 % di zone pianeggianti e costiere profondamente colpite da svantaggi specifici (regione di frontiera).

I terreni coltivati coprono il 39 % della superficie dell'isola di Lesbo. Il 70 % di queste superfici è adibito a colture arboree, soprattutto alla coltura dell'olivo che è predominante nell'economia agraria e generale dell'isola.

Anche l'allevamento di ovini e caprini svolge un ruolo importante. La dimensione media delle aziende è di 3 ha, ma i terreni irrigati costituiscono appena l'8 % delle superifici coltivate.

Il 58 % della popolazione attiva è occupato nell'agricoltura e nella pesca (contro il 18 % nel settore secondario ed il 24 % nel terziario), ma il settore primario fornisce soltanto il 25 % del reddito reale lordo (20 %, invece, il secondario e 55 % il terziario).

Il programma è localizzato in una zona interna nell'isola, a sud della strada Mitilene-Kalloni (provincia di Plomari ed una parte della provincia di Mitilene, tra i golfi di Gera e di Kalloni).

4. OBIETTIVI OPERATIVI

Verranno eseguite, nel periodo compreso tra dicembre 1983 e dicembre 1985, le seguenti azioni individuali:

a) **Agricoltura**

— miglioramento delle condizioni di coltivazione degli olivi con un'azione di ristrutturazione degli alberi e fornitura di mezzi per la raccolta dei frutti;

— miglioramento delle infrastrutture agrarie, soprattutto per quanto riguarda la costruzione di nuove strade;

— protezione sanitaria del patrimonio ovino e caprino;

— trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (olio d'oliva);

— individuazione degli incendi delle foreste mediante individuatori a raggi.

b) **Pesca**

studio delle risorse alieutiche della specie Chlamys SP (pettini) e sviluppo della tecnica per la raccolta degli avannotti di questa specie.

c) **Settore secondario**

— impostazione, progettazione e preparazione di un piano relativo al settore secondario;

— contributi allo sviluppo delle piccole e medie imprese;

— aiuti alla creazione di servizi pubblici.

d) **Turismo**

— infrastrutture a fini turistici;

— restauro del patrimonio architettonico tradizionale;

— promozione, pubblicità e gestione coordinata del potenziale di accoglienza.

e) **Infrastrutture**

Infrastrutture relative alle comunicazioni.

5. CALENDARIO

Dal dicembre 1983 al dicembre 1985.

6. AUTORITÀ RESPONSABILI

Il ministero dell'economia nazionale per quanto riguarda il coordinamento e la prefettura di Lesbo, l'ente nazionale per il turismo (EOT) e l'ente nazionale per le piccole e medie imprese e dell'artigianato (EOMMEX) per l'applicazione.

7. STIMA DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO E PREVISIONE DI FINANZIAMENTO

Piano di finanziamento: Vedi tabella allegata (1).

(1) 1 ECU = 81,3367 Dra.

Per «contributo con misure esistenti» si intendono: FEAOG sezione orientamento e FESR.

Nota: Le previsioni di finanziamento riportate nella tabella possono essere oggetto di revisione.

AZIONE PILOTA PREPARATORIA A LESBO

PREVISIONE DI FINANZIAMENTO

Interventi	Pagamenti completati al 31 dicembre 1984					Pagamenti completati al 31 dicembre 1985					Totale al 31 dicembre 1985 (Linea 550) ECU × 1 000
	Costo totale ECU × 1 000	Contributo con misure esistenti		Linea 550		Costo totale ECU × 1 000	Contributo con misure esistenti		Linea 550		
		ECU × 1 000	%	ECU × 1 000	%		ECU × 1 000	%	ECU × 1 000	%	
A. **Agricoltura**											
— Infrastrutture (costruzione strade)	100	—	—	75	75	400	160 (1)	40	140	35	215
— Ristrutturazione settore olivo	—	—	—	—	—	600	—	—	300	50	300
— Materiali raccolta olive	—	—	—	—	—	140	—	—	35	25	35
— Protezione sanitaria animali	10	—	—	5	50	20	—	—	10	50	15
— Trasformazione/commercializzazione	—	—	—	—	—	500	250	50	50	10	50
— Individuazione incendi foreste	43	—	—	21,5	50	—	—	—	—	—	21,5
B. **Pesca**											
— Studio	50	—	—	37,5	75	—	—	—	—	—	37,5
C. **Settore secondario**											
— Studio settoriale	—	—	—	—	—	150	75	50	75	50	75
— Analisi settoriale	—	—	—	—	—	100	50	50	20	20	20
— Creazione di servizi pubblici	60	—	—	42	70	330	—	—	132	40	174
— Aiuti agli investimenti	—	—	—	—	—	500	250	50	—	—	—
D. **Turismo**											
— Promozione	70	—	—	38,5	55	—	—	—	—	—	38,5
— Infrastrutture turistiche	—	—	—	—	—	800	320	40	280	35	280
— Restauri	—	—	—	—	—	300 (2)	—	—	150	50	150
E. **Infrastrutture**	—	—	—	—	—	1 000	400	40	350	35	350
Totale	333	—	—	219,5	—	4 840	1 625	—	1 542	—	1 761,5

(1) Col presupposto di un prolungamento della validità del regolamento (CEE) n. 1975/82, con rimborso del 40 % del costo.
(2) Spese pubbliche.

ALLEGATO 2

CONDIZIONI GENERALI DA SODDISFARE PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

1. Per questi interventi elencati nell'allegato 1, paragrafo 7, ai quali la Comunità contribuisce con finanziamenti provenienti integralmente dagli stanziamenti di cui alla linea 550 del bilancio comunitario, può essere approvata una decisione specifica ai sensi dell'articolo 3, tenuto conto dei mezzi di bilancio disponibili.

2. Per gli interventi elencati nell'allegato 1, paragrafo 7, ai quali la Comunità contribuisce, nel contempo, con stanziamenti della linea 550 del bilancio comunitario e con stanziamenti di fondi o azioni comunitari (in particolare, FEAOG, sezione orientamento e sezione garanzia, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, Azione comune per la ristrutturazione, la modernizzazione e lo sviluppo della pesca e dell'acquicoltura), la decisione d'utilizzare i crediti iscritti sulla linea 550 sarà presa separatamente e dopo l'approvazione di ciascun intervento, secondo le modalità stabilite per il fondo o l'azione in questione e tenuto conto dei mezzi di bilancio disponibili.

3. Nel sottoporre le richieste intese ad ottenere il contributo comunitario tramite i fondi o le azioni di cui al punto 2, la Repubblica ellenica è responsabile per l'attribuzione della necessaria priorità a ciascuna operazione, conformemente allo scadenzario dei pagamenti di cui all'allegato 1.